

Civile Sent. Sez. L Num. 29947 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 20/11/2018

SENTENZA

sul ricorso 19089-2013 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, domiciliato
ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DI LEGGE ALESSIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio
dell'avvocato GIANCARLO PENZAVALLI, che la

rappresenta e difende per procura in calce al
controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 443/2013 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2013;
R.G.N.1368/2012

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere
Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

udito l'Avvocato Penzavalli Giancarlo;



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dalla dott.ssa Alessia Di Legge, segretario comunale già in servizio presso il Comune di Sant'Angelo Romano, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire i "diritti di segreteria" nel periodo giugno 2009/febbraio 2010, durante il quale aveva lavorato "in utilizzo ex art. 48-bis del C.C.N.L." presso l'Agenzia autonoma per la Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES).

2. A fondamento del *decisum*, la Corte territoriale ha osservato che:

l'appellata aveva lavorato "in utilizzo" presso l'AGES, a tal fine cessando di operare quale segretario comunale del Comune di Sant'Angelo Romano dove era in servizio;

a norma dell'art. 48-bis citato, ai segretari, durante il periodo di utilizzo, compete il trattamento economico previsto dall'art. 37, co.1, del C.C.N.L. in godimento alla data del provvedimento di utilizzo;

l'art. 37 del medesimo C.C.N.L. ricomprende espressamente, al primo comma, lett. G), "i diritti di segreteria", di cui l'appellata godeva quando prestava servizio presso il Comune al momento della chiamata da parte dell'AGES;

a fronte di tale chiaro dettato letterale, non era giustificabile il comportamento dell'Agenzia, che aveva corrisposto la voce retributiva solo nel periodo iniziale del rapporto, sino al maggio del 2009, per poi sospenderla alla luce di sopravvenuti, ma infondati, dubbi circa la sua spettanza;


non è ravvisabile alcuna nullità della previsione contrattuale, atteso che nel lavoro pubblico contrattualizzato è la stessa legge che demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti economici fondamentali e accessori dei dipendenti (art. 45 d. lgs. n. 165/01);

diversa è la regolamentazione che lo stesso C.C.N.L., all'art. 37, prevede per i segretari comunali "in disponibilità", ovvero per i "segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede", per i quali resta esclusa la corresponsione dei diritti di segreteria, trattandosi all'evidenza di situazioni diverse;

in quest'ultimo caso vi è una cessazione dell'incarico di segretario per altre ragioni e a prescindere (e non a seguito) della chiamata presso l'Agenzia durante il servizio altrimenti destinato a continuare.

3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno e l'Agenzia autonoma per la Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali hanno proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo.

4. Resiste con controricorso la Di Legge, che ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 97, co. 1, d.lgs. 267 del 2000, dell'art. 12 d.p.r. 465 del 1997 e degli artt. 43 e 45 C.C.N.L..

Richiamata la disciplina che regola la posizione giuridica del segretario comunale e provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e collocato in posizione di disponibilità, il quale rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per le attività dell'Agenzia stessa o per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, l'Amministrazione ricorrente deduce che ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità e utilizzati per le esigenze dell'Agenzia, a norma del comma 7 dell'art. 19 d.p.r. 465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento dell'ultima sede di servizio e tale trattamento è quello stabilito dall'art. 43 C.C.N.L., nel cui contesto non figurano i diritti di segreteria. Tale emolumento compete esclusivamente "al segretario che ricopre sede di segreteria convenzionata", al quale l'art. 45 del medesimo C.C.N.L. attribuisce una "retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di quell'art. 37, co. 1, da a) ad e) in godimento".

Precisa che, in attesa di ricevere un'interpretazione autentica dell'art. 43 C.C.N.L. da parte dell'Aran, investita della questione, con deliberazione n. 189 del 2000 l'Agenzia aveva sospeso l'erogazione dell'indennità nei confronti di tutti i segretari in disponibilità, sussistendo incertezza circa l'obbligatorietà dell'esborso. L'Aran con nota del 28 novembre 2002 aveva informato di avere trasmesso la richiesta al Governo per le opportune valutazioni, anche di carattere finanziario. Con nota del 3 agosto 2009 il Dipartimento della funzione pubblica aveva precisato che solo il personale che presta servizio presso l'Agas percepisce il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio, in cui è compresa l'indennità per sedi convenzionate, mentre l'eventuale estensione di questa voce del trattamento accessorio a tutti i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità avrebbe potuto essere valutata in sede di contrattazione collettiva.

2. Il ricorso presenta preliminari profili di inammissibilità.

3. Come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha distinto la posizione dell'odierna ricorrente, chiamata a svolgere attività presso l'Agenzia in posizione di "utilizzo ex art. 48-bis" del CCNL 1998, dalla posizione del segretario comunale o provinciale "in disponibilità" utilizzato per le esigenze proprie dell'Agenzia, evidenziandone il diverso regime giuridico, atteso che l'odierna ricorrente era stata chiamata a svolgere attività presso l'Agenzia in costanza di servizio e non si trovava in posizione di disponibilità quale segretario non confermato, revocato o comunque privo di incarico. Secondo



l'accertamento di fatto non specificamente censurato, la Di Legge aveva un incarico di segreteria in corso al momento in cui venne chiamata a svolgere l'attività "in utilizzo ex art. 48-bis" presso l'Agenzia.

3.1. La Corte territoriale ha evidenziato che l'art.48-bis del CCNL 16.5.2001 (Segretari utilizzati presso l'Agenzia nazionale e la Scuola), al primo comma, prevede che "*In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell'Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo*" e, al secondo comma, che "*Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall'art.37, comma 1,del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo*". Ha poi osservato che il trattamento economico spettante al segretario "in utilizzo ex art. 48-bis" è quello previsto dall'art. 37, comma 1, CCNL, che si compone di una serie di voci, tra le quali, alla lett. G), figurano i "*diritti di segreteria*".

Ha quindi affermato che diversa è la disciplina dettata dal d.p.r. 465 del 1997, art. 19 che riguarda "*I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede....*" e che, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 48-bis, non è il segretario comunale a trovarsi in posizione di disponibilità, ma è la "sede" di cui lo stesso è "titolare" a diventare "disponibile", con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.

In sostanza, ad avviso della Corte territoriale, il segretario comunale o provinciale chiamato a prestare servizio presso l'Agenzia in posizione di utilizzo ex art. 48-bis CCNL in costanza di incarico di sede non è da ritenere collocato in disponibilità a norma del d.p.r. 465 del 1997, art. 19, norma che riguarda i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede.

4. Tutto ciò posto, il ricorso difetta di specificità al *decisum*, in quanto risulta del tutto avulso dalla ricostruzione interpretativa fornita dalla Corte territoriale e non investe in alcun modo la questione della disciplina dettata dall'art. 48-bis citato.

4.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (*ex plurimis*, tra le più recenti, Cass. 24298 del 2016). La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al *decisum* della sentenza impugnata è



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 20910 del 2017).

4.2. Dallo stesso tenore del ricorso per cassazione emerge che i dubbi interpretativi che hanno portato l'Ages a sospendere l'erogazione del trattamento economico in questione hanno interessato il segretario "in disponibilità", atteso che l'art.43 del medesimo CCNL (Trattamento economico dei segretari in disponibilità) prevede che "*ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997*" è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, composto dalle voci specificamente elencate, tra le quali non è compresa la voce "*diritti di segreteria*".

5. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. In applicazione del principio della soccombenza, l'Amministrazione ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

6. Quanto al contributo unificato, che - come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005 - ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dal citato art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n. 115 del 2002, va ribadito il principio secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater cit., un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016, n. 23514 del 2014, n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2018